



Decreto Dirigenziale n. 68 del 09/09/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 8 Settore provinciale del Genio civile - Caserta -

Oggetto dell'Atto:

DELOCALIZZAZIONE UNITA' PRODUTTIVA CAVA DI CALCARE CON ANNESSO CEMENTIFICIO IN COMUNE DI PIETRAVAIRANO (CE) ALLA LOCALITA' MONTE MONACO - DITTA CEMENTI MOCCIA S.P.A. CONFERENZA DI SERVIZI FINALIZZATA ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA EX ART. 12 DELLA L.R. 16 DEL 22.12.2004. DETERMINAZIONE MOTIVATA EX ART. 14-TER, CO.6-BIS, L. 241/90 E SS.MM.II.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE DI CASERTA

PREMESSO CHE:

- la Cementi Moccia S.p.A. è esercente di un'attività estrattiva nella cava di calcare sita in località Santa Rosalia, frazione San Clemente del comune di Caserta, già autorizzata con Decreto Dirigenziale n.20222 del 09.10.1997 ai sensi dell'art.36 della L.R. 54/85;
- al sito di cava *de quo* è annesso un impianto per la produzione di cemento ubicato in prossimità;
- nell'ambito del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.), approvato con Ordinanza n.11/2006 del Commissario ad Acta, la cava in parola ricade in una zona classificata come "Zona Altamente Critica - Z.A.C. C2";
- il disposto normativo di cui all'art.28 delle Norme di Attuazione (N.d.A.) del P.R.A.E., che disciplina le attività ricadenti nelle zone Z.A.C., prevede la dismissione controllata delle stesse attività secondo un programma di dismissione che l'esercente è obbligato a presentare e che deve essere approvato dal competente dirigente regionale previa acquisizione dei pareri e/o nulla osta in sede di conferenza di servizi;
- il dirigente *pro tempore* del Settore Provinciale Genio Civile di Caserta ha approvato il programma di dismissione con Decreto Dirigenziale n. 28 del 28.07.2008, così come modificato con i successivi Decreti Dirigenziali n.25 del 26.04.2010 e n.47 del 27.06.2011;
- il comma 12 dell'art.28 delle N.d.A. del P.R.A.E. consente di "delocalizzare" l'attività estrattiva per le cave presenti nelle aree classificate Z.A.C. la cui attività sia "... *strettamente connessa e funzionale ad altre attività imprenditoriali, riconducibili allo stesso ciclo produttivo ed ubicate in prossimità del sito di cava ...*";
- il comma 18 dell'art.28 delle N.d.A. del P.R.A.E. prevede che "*la delocalizzazione può avvenire tanto nelle aree suscettibili di nuove estrazioni, che in quelle di riserva su suoli in disponibilità dell'esercente l'attività estrattiva preferibilmente su suoli non vincolati ai sensi del precedente art.7*";
- la Cementi Moccia S.p.A. è in possesso dei requisiti previsti dal P.R.A.E. per avvalersi della possibilità di delocalizzare l'attività estrattiva svolta in località Santa Rosalia, frazione San Clemente, del comune di Caserta;
- la Cementi Moccia S.p.A. con nota prot. n.SEG/39/06 del 16/10/2006, acquisita al protocollo di questo Settore al n.850425 del 17/10/2006, ai sensi dell'art. 28 delle N.d.A. del P.R.A.E. ha manifestato l'interesse a delocalizzare, sul sito denominato Monte Monaco nel comune di Pietravairano (CE), l'attività estrattiva attualmente in svolgimento nella cava di calcare sita nel comune di Caserta alla località S. Rosalia;
- le aree interessate alla delocalizzazione in oggetto sono riportate nel catasto terreni del comune di Pietravairano con i seguenti identificativi: foglio n. 20, particelle n. 1, 2, 3, 9, 12, 5011 e 5013;
- il dirigente *pro tempore* del Settore Provinciale Genio Civile di Caserta con nota prot. n.416842 del 09.05.2007 ha indetto una preliminare Conferenza di Servizi avente ad oggetto la "Manifestazione di interesse a delocalizzare attività estrattiva, ai sensi dell'art.28 delle N.d.A. del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) - Ditta: Cementi Moccia S.p.A.";
- nella seduta conclusiva del 24.07.2007 la Conferenza di Servizi preliminare ha preso atto della inesistenza di motivi ostativi all'attivazione della procedura di delocalizzazione dell'attività estrattiva della Cementi Moccia S.p.A. in località Monte Monaco nel Comune di Pietravairano, anche se nel corso della stessa sono state presentate numerose opposizioni dall'Amministrazione Comunale di Pietravairano e dalle Associazioni ambientaliste e del territorio, come anche evidenziato nella D.G.R.C. n.1500/2008;
- la Cementi Moccia S.p.A., a seguito della Conferenza di Servizi preliminare, ha trasmesso con nota prot. SEG/01/08 del 15.01.2008, acquisita al protocollo di questo Settore al n.45072 del 16.01.2008, il progetto definitivo per la delocalizzazione dell'attività di cava e cementificio in territorio del Comune di Pietravairano;
- il comma 20 dell'art. 28 delle N.d.A. del P.R.A.E. impone che il procedimento di delocalizzazione dell'attività estrattiva debba avvenire, obbligatoriamente, in ragione degli effetti che produce, mediante un "Accordo di programma" ai sensi dell'art. 12 della L.R. 16/2004;

- con la Deliberazione n.1500 del 18.09.2008, la Giunta Regionale ha deliberato *“di confermare la dichiarazione dell'interesse pubblico, OMISSIS, per la delocalizzazione dell'attività estrattiva ed industriale ad essa correlata e per le procedure degli Accordi di Programma di cui all'art. 12 L.R. 16/2004”*;
- con la medesima Deliberazione la Giunta Regionale ha stabilito *“che il Settore Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma dell'Area n. 16 – Governo del Territorio, Tutela Beni Paesistici Ambientali e Culturali – d'intesa con il Settore procedente effettuerà le necessarie attività finalizzate a dare attuazione alle procedure degli Accordi di Programma di cui all'art. 12 L.R. 16/2004 per la delocalizzazione dell'attività di cava e cementificio in territorio del Comune di Pietravairano (CE) della Cementi Moccia S.p.A.”*;
- con la citata Deliberazione la Giunta Regionale ha attribuito *“la competenza del coordinamento del procedimento all'Area Lavori Pubblici attraverso il Settore Provinciale Genio Civile di Caserta territorialmente competente”*;
- con ricorso n.6230/2008 il comune di Pietravairano ha chiesto l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della D.G.R.C. n.1500/2008;
- il Consiglio Regionale, nella seduta del 20.11.2008, ha deciso e votato l'ordine del giorno in cui è stata chiesta la revoca della Delibera n.1500/2008 da parte del Presidente e della Giunta Regionale;
- il TAR Campania con Ordinanza n.315/2009 ha respinto la suddetta domanda incidentale di sospensione promossa dal comune di Pietravairano, *“tenuto conto del ruolo comunale nel procedimento de quo come scolpito nelle ordinanze del Consiglio di Stato nn.3093/08 e 3081/08 nonché della ancora non avvenuta perimetrazione del Parco Regionale Monte Maggiore”*;
- con Disposizione di Servizio n.2241 del 30.09.2008 è stato conferito l'incarico di Responsabile del procedimento, di cui alla legge 241/90 e ss.mm.ii., alla Geol. Mele Rita, funzionario dello scrivente Settore;
- con nota prot. n.285553 del 01.04.2009 è stata indetta la Conferenza di Servizi preordinata alla stipula dell'Accordo di Programma, secondo quanto previsto dall'art.12 co.5 della L.R. 16/2004;
- con nota prot. n.291770 del 02.04.2009 è stata chiesta, al comune di Pietravairano, l'affissione all'Albo Pretorio dell'avviso di indizione della predetta conferenza a partire dal 9 aprile 2009;
- l'avviso di indizione della conferenza di servizi di cui all'oggetto è stato pubblicato, in data 9 aprile 2009, sui due quotidiani a diffusione regionale *“Il Mattino”* e l'inserito regionale di *“Repubblica”*;
- in data 05.05.2009 si è svolta la prima seduta della conferenza di servizi;
- i lavori della conferenza sono proseguiti in data 18.06.2009, 13.07.2009, 16.09.2009, 14.12.2009, 18.01.2010;
- in data 12.04.2010 si è svolta la settima e conclusiva seduta della conferenza di servizi *de qua*;
- in data 29.06.2010, all'esito dei lavori della conferenza, è stato adottato il provvedimento n.49 di rigetto istanza delocalizzazione unità produttiva cava calcare con annesso cementificio in Comune di Pietravairano (CE) alla località Monte Monaco, per le motivazioni in esso riportate;
- la Cementi Moccia S.p.A. ha proposto ricorso al TAR Campania – sez. Napoli per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del suindicato provvedimento;
- il TAR Campania sez. Napoli, con ordinanza n.2062/2010, ha accolto la domanda incidentale di sospensione *“ritenuto peraltro..... che il sistema normativo disciplinante la materia della Conferenza di Servizi finalizzata all'accordo di programma esclude che la posizione contraria di uno dei soggetti pubblici coinvolti possa configurarsi come ragione ex se ostativa alla prosecuzione dei lavori della Conferenza medesima*” ed ha ordinato *“... alla Regione Campania di riprendere immediatamente i lavori della Conferenza, al fine della composizione del conflitto determinatosi ...”*;
- con nota prot. n.933597 del 22.11.2010 è stata disposta la riapertura della Conferenza di Servizi preordinata alla stipula dell'Accordo di Programma, in ottemperanza all'Ordinanza TAR n.2062/2010;
- con nota prot. n.933535 del 22.11.2010 è stata chiesta, al comune di Pietravairano, l'affissione all'Albo Pretorio dell'avviso di riapertura della predetta conferenza a partire dal 26.11.2010;

- l'avviso di riapertura è stato altresì pubblicato, in data 26.11.2010, sui due quotidiani a diffusione regionale "Il Mattino" e l'inserto regionale di "Repubblica";
- in data 09.12.2010 si è svolta la prima seduta della conferenza di servizi rinnovata;
- il Presidente della sezione V del Consiglio di Stato, con decreto n.5600 del 09.12.2010, ha respinto l'istanza di misure cautelari anticipate avanzata dal Comune di Pietravairano per la riforma dell'ordinanza n.2062/2010;
- i lavori della conferenza sono proseguiti e si sono conclusi in data 10.01.2011, registrando il permanere del parere negativo in merito alla variante urbanistica reso dall'Amministrazione Comunale di Pietravairano sulla delocalizzazione;
- il Consiglio di Stato sezione V, con ordinanza n.117 del 17.01.2011, ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Pietravairano per la riforma dell'ordinanza TAR Campania n.2062/2010;
- con nota prot. n.208971 del 15.03.2011 è stata attivata, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la procedura di componimento del dissenso manifestatosi in conferenza (art.14-quater co.3 della L.241/90 e ss.mm.ii.), così come ordinato dal T.A.R. Campania – sez. Napoli con Ordinanza n.2062/2010;
- con nota prot. n.6676 del 31.03.2011, acquisita al protocollo dell'Amministrazione regionale il 07.04.2011 al n.279404, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso un primo riscontro interlocutorio con cui ha richiesto chiarimenti urgenti;
- con nota prot. n.0295433 del 12.04.2011, è stata riscontrata la suddetta richiesta;
- con nota prot. n.10220 del 16/05/2011, acquisita al protocollo dell'Amministrazione regionale il 17.05.2011 al n.0391365, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dichiarato la propria incompetenza ad esprimersi nel caso di specie;
- con prot. n.416192 del 26.05.2011, la suddetta nota è stata trasmessa alla Cementi Moccia S.p.A. ed a tutte le Amministrazioni convocate alla conferenza di servizi, ai sensi dell'art.10 co.1 lett. a) della L.241/90 e ss.mm.ii.;
- con nota prot. n.462844 del 13.06.2011 questo Settore ha richiesto, in ordine alle rispettive competenze, ai Settori "Contenzioso Amministrativo e Tributario", "Consulenza legale e documentazione" e "Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma" l'espressione di specifici pareri relativi al procedimento d'interesse;
- tale richiesta è stata successivamente inviata, con nota prot. n.498990 del 27.06.2011, a tutte le Amministrazioni interessate e alla ditta proponente, al fine di garantire la completa e corretta partecipazione al procedimento in essere, ai sensi dell'art.10 co.1 lett. a) della L.241/90 e ss.mm.ii.;
- l'Area Generale di Coordinamento "Governo del territorio, beni culturali ambientali e paesistici" ha riscontrato la suddetta richiesta con propria nota prot. n.489012 del 22/06/2011 inviata, tra gli altri, all'Area Generale di Coordinamento "Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione", che ha provveduto successivamente a trasmetterla a questo Settore con propria nota prot.n.494996 del 23.06.2011;
- l'Area Generale di Coordinamento "Avvocatura" ha risposto trasmettendo, con nota prot.n.536000 del 07.07.2011, il proprio parere PP 117/15-08/20011;
- entrambi i pareri resi sono stati successivamente inviati, con nota prot. n.601520 del 01.08.2011, a tutte le Amministrazioni interessate ed alla ditta proponente, al fine di garantire la completa e corretta partecipazione al procedimento in essere, ai sensi dell'art.10 co.1 lett. a) della L.241/90 e ss.mm.ii.;
- le Amministrazioni interessate e la ditta proponente non hanno, ad oggi, presentato memorie scritte e documenti, pur avendone la facoltà ai sensi dell'art.10 co.1 lett. b) della L.241/90 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO CHE:

- l'area di interesse per il progetto dell'unità produttiva cava – cementificio è gravata dal regime vincolistico, come risultante dal certificato di destinazione urbanistica prot. n.3989 del 13.07.2009

rilasciato dal Responsabile dell'Area Tecnica del comune di Pietravairano e come di seguito esplicitato:

- foglio n. 20, particelle n. 2, 3, 12, 5011 e 5013

- o **VI** - Vincolo Idrogeologico di cui al R.D. 3267/23;
- o **VB** - Vincolo Boschivo di cui all'art.1 L. 431/85, all'art.23 co.1 ed art.24 della L.R. 11/96;
- o **VS** – zona agricola di rispetto stradale;
- o **Vincolo Paesaggistico** di cui all'art.142 co.1 lettera g) del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- o **Vincolo del PSAI-Rf** dell'Autorità di Bacino competente per territorio: **Zona A4**, Area di alta attenzione; **Zona C1**, Area di possibile ampliamento dei fenomeni franosi e per le quali vigono le norme di cui al D.M. LL.PP. 11.03.1988; **Zona C2**, Area in cui non è stato riconosciuto un livello di rischio;

- foglio n. 20, particelle n. 1, 9

- o **VS** – zona agricola di rispetto stradale;
- o **Vincolo del PSAI-Rf** dell'Autorità di Bacino competente per territorio: **Zona A4**, Area di alta attenzione; **Zona C1**, Area di possibile ampliamento dei fenomeni franosi e per le quali vigono le norme di cui al D.M. LL.PP. 11.03.1988; **Zona C2**, Area in cui non è stato riconosciuto un livello di rischio;
- l'area, altresì, nella classificazione del P.R.G. del comune di Pietravairano ricade in ZONA “Eb agricola” (aree incolte, pascoline e boschive), per le part.ile n. 2, 3, 12, 5011 e 5013 del foglio n. 20, e ZONA “E agricola” (aree seminate e frutteto), per le part.ile n. 1, 9 del foglio n. 20, rispettivamente con le seguenti destinazioni d'uso:
 - o Zona Eb - residenza, impianti occorrenti per la conduzione dei fondi agricoli, allevamenti zootecnici;
 - o Zona E – residenza, impianti occorrenti per la conduzione dei fondi agricoli, interventi agrituristici;
- la medesima area ricade in Area di Riserva S17CE come individuata dal P.R.A.E. (art.26 delle N.d.A.), in cui non è stato possibile individuare alcun comparto estrattivo (art.21 N.d.A. del P.R.A.E.) in ragione degli effetti prodotti dall'applicazione dell'art.7 co.1 delle medesime Norme;
- la L.R. n.1 del 30.01.2008, all'art.17 co.4 lettera a) modifica la L.R. 33/1993 aggiungendo all'art.5 co.1 lettera a) di quest'ultima il “*Parco Monte Maggiore, Monte Monaco, Monte Fossato*”;
- la L.R. n.8 del 22.07.2009, avente ad oggetto “*Modifica alla legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 – disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente*”, all'art.2 co.1 prevede che “*la regione Campania promuove l'istituzione di Parchi delle acque minerali con finalità di tutela ambientale e paesistica, con particolare riferimento alla tutela e promozione delle acque*” ed al co.2 del medesimo articolo dispone che “*risultano costituiti i Parchi per i quali gli enti locali esprimono o confermano la loro volontà associativa entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge*”;
- nella seduta di conferenza del 14.12.2009 l'Amministrazione Comunale di Pietravairano ha comunicato la costituzione del Parco delle Acque depositando agli atti della conferenza documenti relativi alla problematica tra cui la convenzione ex art.30 del D.Lgs. n.267/2000 del 30.10.2009 tra la Provincia ed i comuni interessati al Parco delle Acque;
- dalle osservazioni formulate dalle Associazioni e dai portatori degli interessi diffusi, che hanno partecipato alla conferenza di servizi *de qua*, è emerso che l'area in oggetto ricade nel P.I.T. “*Itinerario Direttrice Monti Trebulani Matese – recupero generalizzato dei centri antichi e dei caratteri di ciascun borgo unitamente alla valorizzazione del patrimonio naturalistico*”, finanziato dal Fondo Sociale Europeo;
- il progetto *de quo* prevede la realizzazione del cementificio che rientra nel campo di applicazione del disposto normativo di cui al D.Lgs. n.59 del 18.02.2005, per cui necessita del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) di competenza del Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinguinamento, Protezione Civile competente per territorio;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- ai sensi dell'art.14-ter co.6 della L. n.241/1990 e ss.mm.ii. “*ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo*

competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa";

- la L.R. n.16/2004 all'art.12 co.15 istituisce "... presso l'area generale di coordinamento governo del territorio della Giunta regionale il settore monitoraggio e controllo degli accordi di programma, finalizzato alla verifica della compatibilità degli accordi di programma con gli strumenti urbanistici e la normativa ambientale vigente.";
- ai sensi dell'art.12 co.16 della L.R. n.16/2004 "se la regione è inclusa tra i soggetti che stipulano un accordo di programma, il settore di cui al comma 15, previa valutazione della documentazione di cui al comma 5, esprime il parere della regione in seno alla conferenza di servizi";

RILEVATO CHE:

- nel corso delle sedute della conferenza di servizi, comprese quelle tenutesi per effetto dell'ordinanza TAR n.2065/2010, in ragione del regime vincolistico presente sull'area di interesse, dalle Amministrazioni competenti invitate a partecipare sono stati resi, sul progetto definitivo dell'opera d'interesse pubblico, i seguenti pareri, nulla osta, assensi e/o autorizzazione comunque denominati:
 - Verifica della compatibilità con la normativa ambientale vigente (art.12 co.15 L.R. 16/04):
 - o Settore Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma della regione Campania
 - parere positivo, come da nota prot. n.313084 del 09.04.2010, all'esito dei pareri resi dai competenti Settori regionali come di seguito riportati:
 - Parere di compatibilità in prospettiva sismica, di cui all'art.89 del D.P.R. n. 380/2001 ed alla L.R. n. 9/1983:
 - o Settore Provinciale Genio Civile di Caserta – Regione Campania
 - parere favorevole prot. n. 247 del 10.03.2010
 - Parere di conformità tecnica del progetto alle Norme di Attuazione del P.R.A.E.:
 - o Settore Provinciale Genio Civile di Caserta – Regione Campania
 - parere favorevole prot. n.283587 del 31.03.2010
 - Parere in materia di compatibilità ambientale (V.A.S. – V.I.A.), di cui al D.Lgs. 152/2006:
 - o Settore Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento – Regione Campania
 - V.A.S. - parere favorevole per il solo cementificio, come da nota prot. n. 36646 del 18.01.2010
 - V.A.S. – parere favorevole per l'attività di cava, come da nota prot. n. 11779 del 07.01.2011
 - V.A.S. – parere favorevole per l'impianto produttivo cava-cementificio, come da decreto dirigenziale n. 207 del 11.03.2011
 - V.I.A. - parere favorevole con prescrizione per l'unità produttiva cava – cementificio, come da nota prot. n. 292535 del 02.04.2010
 - Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), di cui al D.Lgs. 59/2005:
 - o Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento Protezione Civile di Caserta – Regione Campania
 - con nota prot. n. 310870 del 09.04.2010 precisa che "non ha competenze in merito alla suddetta delocalizzazione dell'impianto...", sebbene ritenga che "allo stato non ci siano elementi di incompatibilità ad un eventuale rilascio di A.I.A...."
 - Vincolo Paesaggistico, di cui all'art.142 co.1 lettera g) del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.:
 - o Amministrazione Comunale di Pietravairano
 - parere istruttorio negativo, come da nota prot. n.5448 del 16.09.2009
 - o Direzione Regionale per i BB.CC.PP. della Campania
 - parere vincolante favorevole con prescrizioni, come da nota prot. n.4877 del 16.04.2010
 - Vincolo Idrogeologico, di cui all'art.23 della L.R. n.11/1996:
 - o Amministrazione Provinciale di Caserta
 - parere favorevole con prescrizione, ai soli fini del vincolo idrogeologico ai sensi dell'art.23 della L.R. 11/96, (verbale di conferenza del 12.04.2010), visto il parere endoprocedimentale dello STAP Foreste reso con nota prot. n.314399 del 12.04.2010
 - Perimetrazione PSAI-Rf, di cui alla L. 183/89:

- o Autorità di Bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno
parere favorevole con prescrizione, come da verbale di conferenza del 16.09.2009
- nel corso della conferenza di servizi *de qua* sono stati, altresì, espressi i pareri di seguito elencati:
 - o A.R.P.A.C.:
come da verbale di conferenza del 09.12.2010: “...preso atto del decreto VIA favorevole alla realizzazione del progetto e alla compatibilità dello stesso col territorio, l'A.R.P.A.C. dipartimento di Caserta esprimerà il proprio parere tecnico sugli aspetti impiantistici in sede di rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, considerato che l'autorizzazione che verrà eventualmente rilasciata dalla A.P. non comprenderà tale autorizzazione...”;
 - o A.N.A.S.:
parere di massima favorevole, come da nota prot. n.13916 del 30.03.2010;
 - o A.S.L. Caserta:
parere di massima favorevole, come da verbale di conferenza del 12.04.2010;
 - o Comando Provinciale dei VV.FF.:
parere di massima favorevole, come da verbale di conferenza del 12.04.2010;
- in riferimento alla modifica apportata dall'art.17 co.4 della L.R. n.1/2008 all'art.5 co.1 lettera a) della L.R. n.33/1993 con l'aggiunta del Parco Monte Maggiore – Monte Monaco – Monte Fossato
 - o il Settore Politiche del Territorio della Regione Campania con nota prot. n.99470 del 08.02.2011, a seguito di esplicita richiesta formulata da questo Settore con nota prot. n.35175 del 18.01.2011, ha ribadito che non risulta avviata alcuna procedura per l'istituzione del Parco né ha posto alcun vincolo in materia di aree naturali protette, confermando quanto aveva già comunicato con la nota prot. n.82192 del 30.01.2009,;
 - o il Settore Ecologia della regione Campania, invitato ai lavori di conferenza di servizi, con nota prot. n.782291 dell' 11.09.2009 si è dichiarato non competente in quanto il progetto proposto non ricade tra le aree della Rete Natura 2000, non risulta ancora concluso l'iter istitutivo del Parco Monte Maggiore – Monte Monaco – Monte Fossato (di cui alla L.R. 1/2008, art.17 co.4 lettera a) e non risulta perimetrata l'area di possibile individuazione del medesimo Parco;
- in riferimento alla costituzione del Parco delle Acque ai sensi dell'art.2 della L.R. n.8/2009, così come comunicato dall'Amministrazione Comunale di Pietravairano nella seduta di conferenza del 14.12.2009, il Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali della Regione Campania con nota prot. n.35825 del 15.01.2010, a seguito di esplicita richiesta di esistenza di vincolo formulata da questo Settore con nota prot. n.34462 del 15.01.2010, ha precisato che «... per quanto di competenza di questo Settore, in relazione alla dichiarata finalità “tutela ambientale e paesistica”, la relativa valutazione possa essere operata in ambito di rilascio dei pareri da parte degli Enti preposti a tali finalità, come già previsto dal D.Lgs. 42/04 e dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.»;
- in riferimento alla presenza sull'area di interesse del P.I.T. “Itinerario Direttrice Monti Trebulani Matese – recupero generalizzato dei centri antichi e dei caratteri di ciascun borgo unitamente alla valorizzazione del patrimonio naturalistico”, evidenziato dalle Associazioni e portatori degli interessi diffusi, il Settore Strutture Ricettive ed Infrastrutture Turistiche della Regione Campania con nota prot. n.631667 del 13.07.2009 ha dichiarato che non esiste alcun vincolo imposto;

RILEVATO ALTRESÌ CHE:

- all'art.5 co.3 delle N.d.A. del P.R.A.E. è precisato che “*le previsioni e le destinazioni del P.R.A.E. relative alle aree di riserva, non sono efficaci ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 commi 9 e 10 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i. nei confronti degli altri strumenti di pianificazione subordinata, ivi compresi quelli urbanistici, se non dal momento della approvazione della delimitazione dei comparti nelle singole aree di riserva*”;
- l'area interessata alla proposta delocalizzazione ricade in Area di Riserva S17CE come individuata dal P.R.A.E. (art.26 delle N.d.A.), in cui non è stato possibile individuare alcun comparto estrattivo (art.21 N.d.A. del P.R.A.E.) in ragione degli effetti prodotti dall'applicazione dell'art.7 co.1 delle medesime Norme;

- la dichiarazione di pubblica utilità ex art.32 del R.D. n.1443/1927, di cui alla D.G.R.C. n.1500 del 18.09.2008 è propedeutica all'avvio delle procedure di cui all'art.12 della L.R. n.16/2004 e permette l'eventuale avvio di procedure occupative e/o espropriative qualora siano necessarie;
- per la realizzazione della delocalizzazione dell'unità produttiva cava – cementificio è necessaria la variante allo strumento urbanistico comunale, in quanto sia l'attività di cava che quella industriale (cementificio) non sono conformi alla destinazione urbanistica dell'area di interesse, come si evince dalle prescrizioni di dettaglio previste per le zone "Eb - agricola" ed "E - agricola" riportate nel certificato di destinazione urbanistica prot. n.3989 del 13.07.2009 e già citate nel considerato;
- per la variante allo strumento urbanistico comunale sono stati acquisiti i seguenti pareri:
 - Amministrazione Comunale di Pietravairano
parere negativo, come da nota prot. n.3989 del 13.07.2009 e da Deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 01.07.2009
 - Amministrazione Provinciale di Caserta
come da verbale di conferenza del 12.04.2010 "...*la provincia, pur ritenendo che dal punto di vista urbanistico non sussistono elementi ostativi alla realizzazione delle opere di cui trattasi, prende atto del parere negativo del rappresentante del Comune tenuto conto che l'Amministrazione Comunale nei limiti delle leggi vigenti in materia è sovrana nella gestione del proprio territorio*"
 - Settore Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma della regione Campania
relazione - parere prot. n.313084 del 09.04.2010 dalla quale emerge che "... *Per quanto concerne le questioni urbanistiche.....non si rilevano sussistere le condizioni per la definizione dell'accordo di programma proposto stante il conclamato dissenso alla realizzazione delle opere da parte del Comune di Pietravairano, cui è attribuita, come già evidenziato, la potestà amministrativa discrezionale in ordine allo strumento urbanistico.....*";

CONSIDERATO INFINE CHE:

- su precisa disposizione operativa del competente Settore "Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma" (confermata anche dalla nota prot. n.313084 del 09.04.2010), incaricato dalla Giunta regionale con la Deliberazione n.1500 del 18.09.2008 di effettuare le attività finalizzate a dare attuazione alle procedure d'interesse, l'amministrazione procedente (art.14 e ss. della L.241/90 e ss.mm.ii.) aveva valutato di doversi esprimere in merito alla possibilità di stipula dell'Accordo di Programma (art.12 L.R. 16/04) propedeutico alla delocalizzazione proposta e la cui approvazione comporta la variante degli strumenti di pianificazione;
- l'amministrazione procedente si era, conseguentemente, determinata con il decreto di rigetto n.49 del 29.06.2010 dell'istanza di delocalizzazione presentata dalla ditta Cementi Moccia S.p.A., valutando la rilevanza del dissenso del Comune di Pietravairano, visto che esso esprime la contrarietà all'approvazione della variante allo strumento urbanistico di cui sopra, e che la variante è "... *oggetto di esercizio di potere discrezionale dell'Amministrazione in ragione della propria esclusiva competenza e delle relative scelte di sviluppo socio – economico - territoriale ...*", come riportato nella citata relazione-parere prot. n.313084 del 09.04.2010 del Settore "Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma", e così come precisato dall'Amministrazione provinciale di Caserta, nell'allegato al verbale di conferenza del 12.04.2010, con il quale "...*la provincia, ... , prende atto del parere negativo del rappresentante del Comune tenuto conto che l'Amministrazione Comunale nei limiti delle leggi vigenti in materia è sovrana nella gestione del proprio territorio*";
- l'amministrazione procedente aveva, per quanto sopra, valutato l'impossibilità di definire un'ipotesi di accordo, secondo quanto riportato nella relazione-parere prot. n.313084 del 09.04.2010 del Settore "Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma": "... *non si rilevano sussistere le condizioni per la definizione dell'accordo di programma proposto stante il conclamato dissenso alla realizzazione delle opere da parte del Comune di Pietravairano, cui è attribuita, come già evidenziato, la potestà amministrativa discrezionale in ordine allo strumento*

urbanistico.....”, rigettando conseguentemente l'istanza della ditta proponente all'uopo presentata;

- con l'Ordinanza n.2062 del 14.10.2010, il TAR Campania sez. Napoli, nel sospendere l'efficacia del provvedimento di rigetto n.49/2010, ha precisato che “... il sistema normativo disciplinante la materia della Conferenza di Servizi finalizzata all'accordo di programma esclude che la posizione contraria di uno dei soggetti pubblici coinvolti possa configurarsi come ragione ex se ostativa alla prosecuzione dei lavori della Conferenza medesima ...”
- con la nota prot. n.489012 del 22/06/2011 di cui alla premessa, l'Area Generale di Coordinamento “Governo del territorio, beni culturali ambientali e paesistici”, quale soggetto incaricato dalla Giunta regionale di effettuare le necessarie attività finalizzate a dare attuazione alle procedure degli Accordi di Programma di cui all'art. 12 L.R. 16/2004, in merito alle finalità della conferenza dei servizi in corso, ha, tra l'altro, precisato che:
 - o “... la conferenza di servizi costituisce sub fase procedurale, ... , del più complesso procedimento finalizzato alla stipulazione dell'accordo di programma ...”,
 - o “... il Settore monitoraggio e controllo degli Accordi di programma è del parere che non sia possibile stipulare l'accordo di programma per mancanza del consenso unanime ...” stante il dissenso, emerso in seno alla conferenza, dell'Amministrazione Comunale di Pietravairano, confermando quanto già espresso nella propria nota prot.n.313084 del 09/04/2010 allegata al verbale di conferenza dei servizi del 12/04/2010;
 - o “... la conferenza deve essere comunque conclusa secondo le disposizioni degli artt.14 e ss. della l. n. 241/90 e s.m.i., non essendo applicabile l'art.12 l.r. n.16/2004 vista la impossibilità di stipula dell'accordo di programma ...”;
- con il parere PP 117/15-08/20011 di cui alla premessa, l'Area Generale di Coordinamento “Avvocatura” ha precisato che la legge regionale n.16/2004 prevede “... l'istituto della Conferenza di Servizi come momento di passaggio procedimentale finalizzato alla stipula dell'Accordo di programma, ..., nonostante che, per il successivo accordo, sia necessario il consenso unanime di tutti i soggetti stipulanti...”;
- per effetto sia del parere reso dall'Area Generale di Coordinamento “Avvocatura” che di quanto comunicato dall'A.G.C. “Governo del territorio, beni culturali ambientali e paesistici”, è evidente che la conferenza dei servizi *de qua* non deve esprimersi, nei modi e nelle forme di cui alla L.241/90 e ss.mm.ii., in merito alla possibilità di stipulare l'Accordo di Programma (art.12 L.R. 16/04) propedeutico alla delocalizzazione proposta, visto che ciò appartiene ad una fase procedurale distinta e successiva del “... più complesso procedimento finalizzato alla stipulazione dell'accordo ...”, per la quale è competente il Settore “Monitoraggio e controllo degli Accordi di programma”;
- l'amministrazione procedente (artt.14 e ss. della L.241/90 e ss.mm.ii.) è chiamata quindi a determinarsi (art.14 ter co.6-bis L.241/90 e ss.mm.ii.), al termine dei lavori della conferenza dei servizi *de qua*, in ordine all'esito della valutazione di cui è stata oggetto la progettualità delle opere d'interesse pubblico;
- tale determinazione motivata deve essere assunta tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse durante i lavori di conferenza dei servizi (art.14ter co.6-bis L.241/90 e ss.mm.ii.), così come confermato dall'Area Generale di Coordinamento “Avvocatura” con il parere PP 117/15-08/20011;
- l'Area Generale di Coordinamento “Avvocatura”, in relazione alla rilevanza della posizione contraria del Comune di Pietravairano, ha precisato, con il parere sopra richiamato, che:
 - o il legislatore, con le modifiche introdotte alla L.241/90, non ha compiuto “... una rigida sostituzione di un criterio di maggioranza con uno c.d. di prevalenza bensì si è espressa nel senso che quest'ultimo « ... ha temperato il principio di maggioranza in sede di conferenza dei servizi ...» ...”;
 - o “... il contemperamento dei due criteri, invece che la netta separazione, sembra garantire, da un lato che la determinazione finale non sia conseguenza dell'applicazione di un mero criterio numerico, ma dall'altro, consente di scongiurare la possibilità che sia attribuito una sorta di “potere di veto” ad una sola amministrazione partecipante ...”;

RITENUTO CHE:

- tutte le Amministrazioni competenti hanno espresso un parere tecnico favorevole sul progetto definitivo presentato dalla ditta proponente, fatta eccezione per la valutazione tecnica espressa dal Comune di Pietravairano in materia urbanistica con la nota prot. n.3989 del 13.07.2009, così come sopra rilevato;
- con riferimento alla procedura di valutazione tecnica di cui è stata oggetto la progettualità proposta, è constatabile la preponderanza delle posizioni favorevoli espresse dalle Amministrazioni partecipanti che *"...hanno sovrastato le altre per l'importanza degli interessi curati e per le potestà ad essi attribuite con riferimento al caso in esame ..."* (vedasi parere avvocatura regionale P.P. 117/15-08/20011);
- l'amministrazione procedente (artt.14 e ss. della L.241/90 e ss.mm.ii.) possa conseguentemente adottare, tenuto conto della prevalenza delle posizioni favorevoli espresse, una determinazione conclusiva positiva sul progetto definitivo così come presentato e integrato nel corso dei lavori di conferenza dei servizi dalla ditta interessata;

VISTE le integrazioni prodotte dalla Ditta proponente nell'ambito della conferenza di servizi, a seguito di specifiche richieste formulate dalle Amministrazioni intervenute;

VISTA l'attività istruttoria espletata in seno alla Conferenza di Servizi finalizzata alla stipula dell'accordo di programma ai sensi dell'art.12 della L.R. n.16/2004, di cui è data evidenza nel presente provvedimento;

PRESO ATTO:

- della volontà di non procedere alla variante del vigente Piano Regolatore Generale Comunale espressa dal Comune di Pietravairano sia con il parere negativo prot. n.3989 del 13.07.2009 che con la Deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 01.07.2009 ;
- del parere espresso dall'Amministrazione Provinciale di Caserta (L.R. 16/04) nel corso della seduta di conferenza dei servizi del 12.04.2010: *"...la provincia, pur ritenendo che dal punto di vista urbanistico non sussistono elementi ostativi alla realizzazione delle opere di cui trattasi, prende atto del parere negativo del rappresentante del Comune tenuto conto che l'Amministrazione Comunale nei limiti delle leggi vigenti in materia è sovrana nella gestione del proprio territorio"*;
- del parere reso in materia urbanistica (art.12 co.15 L.R. 16/04 e s.m.i.) dal Settore "Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma" della regione Campania nella relazione - parere prot. n.313084 del 09.04.2010 dalla quale emerge che *"... Per quanto concerne le questioni urbanistiche.....non si rilevano sussistere le condizioni per la definizione dell'accordo di programma proposto stante il conclamato dissenso alla realizzazione delle opere da parte del Comune di Pietravairano, cui è attribuita, come già evidenziato, la potestà amministrativa discrezionale in ordine allo strumento urbanistico....."*;

Vista la Legge Regionale n.54 del 13.12.1985;

Vista la legge n.241 del 07.08.1990;

Vista la Legge Regionale n.17 del 13.04.1995;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.3153 del 12.05.1995;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.7018 del 21.07.1995;

Visto il Decreto Legislativo n.165 del 30.03.2001;

Vista la Legge Regionale n.16 del 22.12.2004;

Viste le Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive;

Vista la Legge Regionale n.1 del 30.01.2008;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.1500 del 18.11.2008;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 04 e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento con la proposizione del presente atto

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto dei pareri tecnici, espressi dalle Amministrazioni convocate alla conferenza di servizi preordinata alla stipula dell'accordo di programma per la delocalizzazione dell'attività estrattiva ed industriale richiesta dalla Cementi Moccia S.p.A., sul "Progetto definitivo per la realizzazione dell'unità produttiva cava – cementificio in località monte Monaco del Comune di Pietravairano", così come presentato e integrato nel corso dei lavori di conferenza dei servizi dalla ditta interessata;
2. di adottare la determinazione conclusiva della conferenza di servizi *de qua* con cui si approva in linea tecnica il "Progetto definitivo per la realizzazione dell'unità produttiva cava – cementificio in località monte Monaco del Comune di Pietravairano", così come presentato e integrato nel corso dei lavori di conferenza dei servizi dalla ditta interessata;
3. di dare atto che, in ordine alla volontà di variare l'attuale previsione urbanistica delle aree interessate alla realizzazione delle opere di cui al progetto definitivo prescritta dal vigente Piano Regolatore Generale Comunale, le Amministrazioni interessate si sono espresse così come riportato nel rilevato;
4. di prendere atto che la delocalizzazione dell'unità produttiva cava – cementificio è subordinata alla stipula dell'accordo di programma (art.12 L.R. 16/2004), secondo quanto previsto dall'art.28 co.20 delle N.d.A. del P.R.A.E. e secondo quanto disposto dalla Giunta Regionale con la deliberazione n.1500 del 18.11.2008;
5. di trasmettere, conseguentemente, la presente determinazione al Settore "Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma" per la conclusione (art.2 L.241/90 e ss.mm.ii.) del "...*più complesso procedimento finalizzato alla stipulazione dell'accordo di programma...*", per la competenza ad esso riservata dalla Deliberazione n.1500 della Giunta regionale della Campania che attribuisce a tale Settore il compito di effettuare le "... *necessarie attività finalizzate a dare attuazione alle procedure degli Accordi di Programma di cui all'art.12 L.R. 16/2004 per la delocalizzazione dell'attività di cava e cementificio in territorio del Comune di Pietravairano (CE) della Cementi Moccia S.p.A.*";
6. di precisare che la presente determinazione non produce gli effetti di cui agli artt.4 e 5 della L.R. 54/85 e s.m.i. ed all'art.10 delle N.d.A. del P.R.A.E.;
7. di precisare che tutta la documentazione tecnico-amministrativa relativa all'istanza di delocalizzazione *de qua* è stata trasmessa, durante lo svolgimento della conferenza dei servizi, a tutte le Amministrazioni coinvolte e che essa è, comunque, conservata in originale presso il Servizio 04 "Territorio – Cave" del Settore provinciale del Genio Civile di Caserta, a cui gli interessati possono rivolgersi per esercitare il diritto di accesso, secondo quanto previsto dalle norme statali e regionali in materia.

Il presente Decreto viene inviato:

- **in via telematica:**
 - * al Coordinatore dell'A.G.C. 15 - Lavori Pubblici / Opere Pubbliche, per conoscenza;
 - * al Settore Regionale Cave e Torbiere - A.G.C. 15 Settore 12, per conoscenza;
 - * al Settore Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma, per competenza;
 - * al Settore Tutela Ambientale e Disinguinamento, per conoscenza;
 - * al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle Foreste, per conoscenza;
 - * al Settore Ecologia, per conoscenza;
 - * al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'ambiente, Disinguinamento, Protezione Civile di Caserta, per conoscenza;
 - * al Settore strutture ricettive ed infrastrutture turistiche, per conoscenza;
 - * al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale della Regione Campania - A.G.C. 01 Settore 02, per la pubblicazione;

• **in forma cartacea:**

- * alla Ditta CEMENTI MOCCIA S.p.A. con sede in Via G. Ferraris n. 101 nel Comune di Napoli, per notifica;
- * all'Amministrazione Comunale di Pietravairano (CE);
- * all'Amministrazione Provinciale di Caserta;
- * all'Autorità di Bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno, per conoscenza;
- * alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, per conoscenza;
- * alla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino Benevento e Caserta, per conoscenza;
- * alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio delle province di Caserta e Benevento, per conoscenza;
- * all'Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Campania - Dip. Provinciale di Caserta, per conoscenza;
- * all'Azienda Sanitaria Locale Caserta, per conoscenza;
- * al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, per conoscenza;
- * all'ANAS S.p.A. Compartimento per la Viabilità per la Campania, per conoscenza;
- * al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale della Regione Campania, per la pubblicazione;
- * al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale della Campania, per conoscenza.

Il presente Decreto potrà essere impugnato presso il competente Organo Giurisdizionale T.A.R. Campania entro gg. 60 a decorrere dalla notifica dello stesso.

Il Dirigente Delegato
Ing. Nicola Di Benedetto